



SP. VIA MIC
Originale per atti

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/10/3/001176

16 MAR. 2017
Roma, data protocollo

OGGETTO: Convenzione con Poste Italiane.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-M.P.-P.N.F.D.)	=ROMA=

Con riferimento alla riunione del prossimo 20 marzo, concernente l'oggetto, si trasmette la bozza della Convenzione con Poste Italiane, fatta pervenire dalla Direzione Centrale per le Specialità.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Tommaso Ricciardi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Posteitaliane

L'anno 2017, addì del mese di ,

E' stipulata la

CONVENZIONE

tra

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Dott. Franco Gabrielli, con sede in Roma – piazza del Viminale nr.1, C.F. 80202230589 ed ivi domiciliato ai fini della presente convenzione (d'ora innanzi Dipartimento)

e

Poste Italiane S.p.A. in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Ing. Francesco Caio con sede in Roma viale Europa nr.190 C.F. 97103880585, ed ivi domiciliato ai fini della presente convenzione (d'ora innanzi Poste o Società)

PREMESSO

1. che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno svolge, attraverso il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni (d'ora innanzi definito Specialità), compiti di tutela della sicurezza dei servizi di telecomunicazione, nonché quelli attinenti ai servizi postali, a norma della Legge 1° aprile 1981, n. 121, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261;
2. che rientrano, altresì, nei servizi di polizia postale le attività di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria dirette alla prevenzione e repressione degli illeciti penali e amministrativi concernenti i servizi postali da chiunque effettuati nonché la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti intesi a garantire la sicurezza e la regolarità dei servizi postali e delle telecomunicazioni, a norma del Decreto Interministeriale del 14 agosto 1984, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre Autorità;
3. che Poste, in virtù della sua presenza capillare sul territorio, svolge attività di supporto alla Pubblica Amministrazione, al fine di agevolarne il rapporto con i cittadini e per assicurare la massima efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici da questa offerti;
4. che Poste svolge la propria attività nell'ambito dei servizi postali, ivi compreso il servizio postale universale, i servizi riservati come individuati nel D. Lgs. n. 261/99 ed i servizi di Banco-posta e i connessi servizi finanziari e assicurativi come individuati nel D.P.R. 144/01;
5. che il comma 1 dell'art. 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante: "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" ha espressamente previsto che il Dipartimento, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'Interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, può stipulare convenzioni con soggetti

pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica;

6. che il comma 3 dell'art. 39 della medesima legge prevede che per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
7. che in questo quadro, le Parti ravvisano la necessità di proseguire con il potenziamento dell'attività di prevenzione attraverso servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica;
8. che le Parti, allo scopo di disciplinare i rapporti reciproci e le modalità dei servizi da effettuare intendono procedere alla stipula di una Convenzione – con un allegato che ne costituisce parte integrante - nell'ambito della cooperazione così regolata, volta al potenziamento dell'attività di sicurezza secondo criteri di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse e l'allegato Disciplinare formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione a tutti gli effetti di legge.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1 Con la sottoscrizione del presente atto, Poste e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si impegnano a

regolare i rapporti reciproci secondo lo schema di diritti ed obblighi di seguito specificati, volti al potenziamento della sicurezza ed alla migliore gestione, ai fini della sicurezza, dei servizi pubblici e di interesse pubblico, nonché di quelli ad essi strumentali, effettuati da Poste.

2.2 Le attività di cui alla presente Convenzione devono intendersi svolte dalla Specialità nei confronti del Gruppo Poste Italiane, per tale intendendo Poste Italiane S.p.A. e le società controllate dalla medesima al momento della stipula della presente intesa.

Si intendono per controllate le Società rientranti nella definizione di cui all'art. 2359, commi 1, n.1) e 2), del Codice Civile.

ART. 3

SERVIZI SPECIALISTICI, FINALIZZATI AD INCREMENTARE LA SICUREZZA PUBBLICA

3.1 La Specialità si impegna a fornire i servizi specialistici indicati nel presente articolo. Per servizi specialistici si intendono le peculiari attività di competenza della Specialità, volte alla prevenzione e al contrasto degli illeciti perpetrati ai danni degli utenti dei servizi di pubblica utilità offerti da Poste Italiane ed in generale del pubblico, come di seguito specificate:

- a) attività di prevenzione e contrasto degli illeciti perpetrati ai danni degli utenti dei servizi finanziari, postali, logistici e assicurativi offerti dal Gruppo Poste Italiane, secondo esigenze specifiche rappresentate dal Responsabile di Tutela Aziendale o da un suo delegato, delineati in sede di Comitato Paritetico;
- b) servizi di prevenzione, da effettuarsi all'occorrenza, a tutela di attività di particolare rilievo e rischio specifico, da attivarsi secondo le indicazioni di Poste Italiane susseguentemente delineate da procedure che faranno

- parte integrante della presente Convenzione e del disciplinare tecnico;
- c) attività di prevenzione e repressione degli attacchi informatici ai danni delle reti e delle infrastrutture informatiche di Poste, assicurando, nel contempo, le attività di consulenza, supporto e informazione specialistiche in grado di prevenire possibili situazioni di crisi o di gravi disfunzioni del Sistema dei servizi informatici di Poste;
 - d) attività di supporto, nell'ambito di gruppi di lavoro o task-force costituiti ad hoc, nello studio dei nuovi scenari di frode informatica, formazione ai dipendenti di poste italiane e supporto allo scambio di informazioni con gli organismi nazionali ed internazionali;
 - e) servizi di intelligence relativi alle attività di prevenzione e repressione degli illeciti concernenti prodotti e processi produttivi dei servizi finanziari, postali, logistici e assicurativi erogati dal Gruppo Poste Italiane;
 - f) attività di verifica e vigilanza su richiesta di Poste Italiane tramite la struttura di Tutela Aziendale in relazione a casi di presunta condotta illecita da parte dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane;
 - g) attività di prevenzione e repressione delle frodi filateliche;
 - h) servizi di prevenzione e controllo da svolgere, durante i primi quattro giorni di ogni mese, presso i Centri di lavoro indicati da Poste Italiane e, nello specifico, all'interno degli Uffici Postali, nelle aree aperte al pubblico e nelle fasce orarie indicate da Poste Italiane;
 - i) mirate attività di contrasto degli illeciti, in qualunque forma commessi, in danno delle Società del Gruppo e degli utenti che usufruiscono dei servizi da essa offerti;
 - j) servizi di prevenzione e contrasto agli illeciti, in relazione a prodotti e servizi (sia nelle fasi di progettazione sia di realizzazione e diffusione), offerti da Poste nell'ambito di Progetti speciali promossi dal Ministero dell'Interno.

3.2 Le attività sopra descritte saranno di volta in volta concordate con Poste Italiane attraverso la struttura di Tutela Aziendale, sulla base dei criteri stabiliti nel Piano Nazionale di Sicurezza delineato dal Comitato Paritetico di cui al successivo articolo 5.

3.3 Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo, la Specialità si impegna altresì a:

- a) favorire l'aggiornamento professionale e la formazione del personale della Specialità nelle materie e nelle normative sul servizio postale e in tema di prevenzione e repressione degli illeciti penali concernenti i servizi di cui alla presente Convenzione, anche con il concorso di qualificati rappresentanti di Poste;
- b) concorrere, anche attraverso incontri periodici a livello regionale, alla formazione del personale di Poste in ordine ai compiti ed alle attività svolte dalla Specialità;

3.4 Poste Italiane e la Polizia Postale e delle Comunicazioni concorreranno all'attività di comunicazione istituzionale relativa alle attività svolte in ragione della presente Convenzione secondo i modi e i termini individuati dal Comitato Paritetico di cui all'articolo 5 della presente Convenzione.

3.5 Le attività e i servizi sopra elencati saranno monitorati periodicamente da Poste Italiane attraverso indicatori di performance condivisi tra la Funzione Tutela Aziendale e Polizia Postale, indicati nella tabella di dettaglio allegata al Disciplinare Tecnico (All. 1).

ART. 4 OBBLIGHI DI POSTE E COLLABORAZIONE OPERATIVA.

A fronte dei servizi specialistici indicati nell'articolo 3 della presente Convenzione, con le modalità specificate

nell'allegato Disciplinare, Poste si impegna a contribuire a fornire alla Specialità quanto segue:

- a) veicoli;
- b) locali;
- c) dotazioni e strumenti utili allo svolgimento delle attività d'ufficio;
- d) a corrispondere un'indennità forfettaria al personale impegnato nel concorrere alla prestazione dei servizi specialistici previsti dalla Convenzione;
- e) a corrispondere gli eventuali costi aggiuntivi, in termini di lavoro straordinario e di indennità di trasferta, sostenuti dal Ministero dell'interno;
- f) a corrispondere una indennità per la collaborazione a Progetti speciali ed iniziative, formalizzate dal Ministero dell'Interno e Poste.

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, dalla legge 16 gennaio 2003, n° 3, nell'allegato Disciplinare Tecnico sono stabiliti i criteri e le modalità per la fornitura da parte di Poste delle prestazioni indicate nel presente articolo.

ART. 5 COMITATO PARITETICO

Per il coordinamento, la definizione e la verifica delle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, Poste e la Specialità convengono di istituire un Comitato Nazionale Paritetico di indirizzo composto come segue:

- per Poste Italiane, dal Responsabile di Tutela Aziendale o da un suo delegato;
- per la Specialità, dal Direttore del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni o da un suo delegato.

Il Comitato si riunisce con frequenza periodica e resta in carica per la durata della presente Convenzione.
Delle Riunioni del Comitato viene redatto verbale.

Il Comitato Nazionale può avvalersi di Comitati Paritetici Territoriali, competenti per le aree corrispondenti alle ATTA di Tutela Aziendale e composti come segue:

- per Poste Italiane, dal Responsabile della Funzione Area Territoriale di Tutela Aziendale e da un suo delegato;
- per la Specialità, dal Dirigente del Compartimento/i della Polizia Postale e delle Comunicazioni e da un suo delegato.

I Comitati Territoriali svolgono funzioni di supporto operativo per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione e in attuazione delle direttive impartite dal Comitato Nazionale, nonché delle rispettive Direzioni Centrali di competenza.

I Comitati Territoriali si riuniscono con frequenza periodica (trimestrale) e restano in carica per la durata della presente Convenzione. Delle Riunioni dei Comitati viene redatto verbale, trasmesso alle Funzioni Centrali di Tutela Aziendale.

ART. 6 DURATA

6.1 La presente Convenzione avrà durata di due anni.

6.2 Previo accordo tra le parti, da perfezionarsi con formale comunicazione tra il Responsabile di Tutela Aziendale e il Direttore del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, l'intesa sarà rinnovabile di anno in anno per ulteriori due anni.

6.3 Alla fine di ogni anno, il Comitato Paritetico si riunisce per procedere all'analisi congiunta dello sviluppo della collaborazione, al fine di individuare eventuali nuovi obiettivi, rimodulare le strategie in corso e ridefinire le

attribuzioni, che saranno accolti, tramite opportuni aggiornamenti o modifiche, alla presente Convenzione e al Disciplinare, ovvero attraverso atti aggiuntivi.

ART. 7 DISCIPLINARE

7.1 L'allegato Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, regolandone gli aspetti di dettaglio e precisandone i contenuti giuridici ed operativi. Le norme in esso contenute, laddove non alterino l'assetto sostanziale dei rapporti e degli impegni tra le parti, potranno essere oggetto di revisione concordata, anche integrale, sulla base delle reali necessità e dello sviluppo dei servizi postali.

7.2 In caso di variazioni dell'assetto ordinamentale ed organizzativo degli Uffici territoriali della Specialità, le norme disciplinari potranno essere oggetto di revisione parziale o totale.

ART. 8 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E RAPPORTI FRA LE PARTI

Le informazioni di cui le Parti siano in possesso in ragione della presente Convenzione sono da considerarsi riservate e non divulgabili.

Tutte le questioni aventi carattere generale relative all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione saranno esaminate, a livello centrale, per il Dipartimento della P.S. dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e, per Poste, dalla Funzione Tutela Aziendale.

Le questioni di natura organizzativa ed operativa di interesse preminentemente territoriale, volte anche a realizzare spazi di flessibilità operativa connesse a situazioni particolari, ovvero a emergenze contingenti saranno esaminate dai Dirigenti dei Compartimenti della Specialità e dai responsabili delle Funzioni di Tutela Aziendale di Poste competenti per materia.

ART. 9 LEGGE APPLICABILE

9.1 Le norme applicabili al presente atto sono quelle previste dall'Ordinamento italiano.

ART. 10 ESONERO DALLA CAUZIONE A CARICO DELLA SOCIETA'

Tenuto conto della sua notoria solidità economica, la Società, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità dello Stato, è esonerata dal prestare cauzione.

ART. 11 SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo, le spese di scritturazione e copia, l'imposta di registro per la presente Convenzione, da corrispondersi in misura fissa, saranno a carico di Poste ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE

La presente Convenzione entra in vigore dalla data del 1 gennaio 2017 ed è valida fino al 31 dicembre 2018.

La presente Convenzione è rinnovabile di anno in anno fino al 31 dicembre 2020.

La presente Convenzione consta di n. 11 pagine.

Roma,

**Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Franco Gabrielli**

**L'Amministratore Delegato
Poste S.p.A.
Francesco Caio**



**DISCIPLINARE DELLA CONVENZIONE TRA
MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA - E "POSTE ITALIANE S.p.A."**

ART. 1

Il presente Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione tra Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - e "Poste Italiane S.p.A."

ART. 2

(Assegnazione dei locali)

Ai fini della Convenzione in epigrafe, Poste contribuisce alla fornitura di spazi idonei allo svolgimento delle attività d'ufficio. La superficie occupata dal personale di Polizia Postale sarà definita, in termini di estensione, secondo gli standard qualitativi adottati dalla Società per i propri uffici, riservando di valutare in sede di Comitato Paritetico ogni eventuale esigenza dettata da specifiche motivazioni.

I locali occorrenti per gli uffici, compresi i locali accessori, sono messi a disposizione da Poste, ove disponibili, all'interno di edifici di Poste Italiane, e forniti in uso gratuito per le esigenze della Specialità, che si impegna a non modificarne la struttura o la destinazione salvo accordo in tal senso tra le parti. Gli stessi sono ubicati, ove possibile, all'interno delle sedi impianti di Poste, in modo tale da rendere agevole l'espletamento dei servizi in convenzione e d'istituto e devono essere mantenuti dalla Specialità nelle medesime condizioni di funzionalità, decoro, salubrità e sicurezza, in cui sono consegnati da Poste.

Per i locali attualmente occupati dalla Specialità, ma ubicati all'interno di edifici proprietà di soggetti terzi, Poste Italiane si impegna comunque a garantire il pagamento di canoni, utenze e servizi vari, per l'intera durata della Convenzione.



Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori spazi per gli uffici della Specialità, all'interno di edifici di proprietà di soggetti terzi, Poste si impegna al pagamento delle sole utenze (luce, acqua, gas, linee telefoniche).

La Polizia Postale si impegna, ove possibile, ad individuare, locali e strutture di proprietà demaniale, al di fuori del patrimonio immobiliare di Poste, ove trasferire progressivamente i propri uffici.

Poste e Specialità, entro 90 gg dalla data della sottoscrizione della Convenzione, individueranno locali e strutture di proprietà di Poste e/o demaniali ove trasferire gli Uffici della Specialità ubicati all'interno di edifici di proprietà di terzi.

Eventuali ulteriori e/o diverse ubicazioni, derivanti da eventuali futuri ampliamenti, riduzioni o modifiche del patrimonio immobiliare delle Poste S.p.A., degli Uffici di Polizia Postale in relazione ad accresciute esigenze o alla sopravvenuta opportunità di una diversa localizzazione degli Uffici esistenti, saranno concordati tra le parti, secondo i termini stabiliti nella Convenzione, in sede di Comitato Paritetico Nazionale.

In relazione ai locali attualmente occupati presso la Sede Centrale di Poste, la Polizia Postale si impegna a mantenere il presidio, in considerazione della prossimità alle Funzioni di Tutela Aziendale e delle sinergie sviluppate dalla collaborazione con la Specialità.

ART. 3

(Caratteristiche dei locali)

I locali dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla prevenzione di infortuni, incendi e disastri e, per gli uffici accessibili al pubblico, a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche per portatori di handicap.

Gli eventuali interventi necessari per l'adeguamento dei locali alla normativa vigente in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, salvo per quelli già occupati dalla Specialità di proprietà di terzi, saranno pianificati e delineati in sede di Comitato Paritetico Nazionale.



La Specialità, in particolare, ospiterà negli spazi assegnati il proprio personale nei limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni in materia.

I locali sono dotati, di norma, di appositi impianti di sicurezza passiva, secondo gli standard adottati da Poste per i propri immobili ed in relazione alle dimensioni e all'ubicazione dell'Ufficio di Polizia Postale.

Eventuali particolari esigenze di sicurezza saranno rappresentate dai Dirigenti della Specialità in sede di Comitato Paritetico Nazionale, al fine di concordare le possibili soluzioni da adottare.

Poste Italiane assicurerà, all'interno dei propri spazi, aree di parcheggio da destinare agli automezzi in dotazione alla Specialità, laddove presenti e disponibili, anche per le autovetture del personale operante.

Presso i locali assegnati, verranno predisposti, laddove possibile, spogliatoi maschili e femminili.

ART. 4

(Arredi e dotazioni di risorse strumentali)

Poste si impegna a fornire arredi e dotazioni utili allo svolgimento delle attività d'ufficio, nella misura di 1 postazione completa (scrivania, computer e apparecchio telefonico) per ciascun dipendente della Specialità applicato presso ciascun sito. Le stampanti potranno essere fornite nella misura massima del 20% dell'organico. Tali dotazioni potranno essere comunque fornite solo nei limiti del budget assegnato.

Poste si impegna altresì a fornire in uso alla Specialità gli arredi occorrenti allo svolgimento delle attività in convenzione, secondo gli standard qualitativi adottati dalla Società per i propri uffici e per il proprio personale.

Poste si impegna inoltre alla fornitura delle risorse strumentali, delle dotazioni hardware e software, di fotocopiatrici e quanto altro



strettamente necessario agli uffici della Specialità, provvedendo, nei limiti del budget assegnato, alla manutenzione ovvero alla sostituzione degli stessi in caso di obsolescenza.

Per consentire la definizione del fabbisogno annuale delle risorse innanzi richiamate, il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, provvederà alla predisposizione di piani annuali, definiti a seguito di ricognizioni effettuate presso i Compartimenti da parte della Specialità.

Tali piani verranno sottoposti alla condivisione del Comitato Paritetico Nazionale, entro il mese di giugno, con riferimento alle esigenze per l'anno successivo, al fine di quantificare le spese da prevedere in sede di bilancio previsionale di Poste.

ART. 5

(Utenze, servizi, canoni e materiali di consumo)

Poste si impegna a fornire le linee telefoniche ordinarie e ADSL, i relativi apparecchi telefonici, telefax, secondo gli standard qualitativi adottati dalla Società per i propri uffici e per il proprio personale.

Inoltre, garantisce la manutenzione dei medesimi e provvede al pagamento dei corrispondenti canoni.

Le linee telefoniche in uso agli Uffici della Specialità - e che saranno utilizzate esclusivamente per finalità istituzionali - dovranno essere abilitate alle chiamate, per il tramite delle centrali telefoniche di Poste Italiane - ove esistenti -, in base al seguente schema:

- Dirigente - internazionali, extraurbane, cellulari e urbane;
- Funzionari - extraurbane, cellulari e urbane;
- Responsabili di Sezione o Squadra - extraurbane, cellulari e urbane;
- Restante personale - urbane.

Poste, inoltre, si impegna a fornire complessivamente linee ADSL, secondo gli standard aziendali, nel limite massimo di n. 200, per l'espletamento in Rete dei servizi di Specialità, provvedendo ad



assegnarle agli Uffici di Polizia Postale con apposito piano di ripartizione che il Servizio Centrale provvederà a comunicare alla Funzione Tutela Aziendale di Poste.

Analogamente sono a carico di Poste la pulizia degli Uffici ed i costi derivanti da consumi di energia elettrica, acqua, gas comprensivi di quelli relativi alla climatizzazione ed al riscaldamento dei locali di proprietà di Poste Italiane.

La definizione del fabbisogno annuale del materiale di cancelleria e dei materiali di consumo, deve essere effettuata dal Servizio Polizia Postale, a seguito delle richieste dei singoli Compartimenti, provvedendo a trasmettere le esigenze alla competente Funzione Tutela Aziendale di Poste, per opportuna condivisione e per la quantificazione delle spese da prevedere in sede di bilancio previsionale di Poste.

Alla fine di ciascuna annualità di esercizio, i Dirigenti dei Compartimenti della Specialità renderanno attestazione delle spese telefoniche a RURES/Tutela Aziendale di Poste, con cadenza semestrale.

ART. 6

(Autovetture di servizio)

Poste si impegna a fornire alla Specialità, in comodato gratuito, per l'espletamento dei servizi descritti in Convenzione, autovetture di servizio nel limite massimo di 156, per ciascuno degli anni di durata della vigente Convenzione.

Le autovetture ed i relativi allestimenti, le cui caratteristiche tecniche ed operative sono concordate preventivamente dalle parti, vengono fornite in comodato gratuito da Poste e prese in carico, previo collaudo, da parte dell'Autocentro di Polizia competente per territorio, in vista della successiva assegnazione agli Uffici della Specialità - che ne dà comunque comunicazione a Poste.

Poste provvede anche alle spese d'acquisto relative alla predisposizione delle autovetture, nello specifico alle spese per le apparecchiature e degli allestimenti di bordo, secondo i tipi e le qualità definite con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Le attività di installazione delle apparecchiature vengono effettuate dall'Autocentro della Polizia di Stato competente.



Il logo Polizia, i contrassegni della Specialità e il numero aereo sul tetto delle autovetture sono apposti a cura e a carico dell'Autocentro della Polizia di Stato competente.

Sostituzione delle autovetture

La sostituzione anticipata degli automezzi è ammessa nei soli casi di fuori uso del veicolo in conseguenza di sinistro, ovvero per anomala usura generale, su richiesta del Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni.

La condizione di fuori uso dovrà essere accertata dai tecnici dell'Autocentro di Polizia competente per territorio ed accettata dai tecnici responsabili di Poste.

Qualora l'automezzo non sia idoneo in via definitiva ai servizi di polizia dovrà essere riconsegnato a Poste per la definitiva dismissione da parte dell'Autocentro di Polizia competente.

Manutenzione delle autovetture

Nell'ambito del rapporto relativo alla fornitura dei veicoli, Poste provvede a tutti gli interventi periodici di manutenzione delle autovetture ed in ogni caso alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresa la sostituzione temporanea dei veicoli in quanto funzionale alla continuità della fornitura e dei servizi.

Assicurazione autovetture, personale e terzi trasportati

Poste provvede anche al pagamento della tassa di possesso, alle coperture assicurative R.C. Auto, incendio, furto e garanzia Kasko, nonché alla polizza infortuni per i conducenti di autoveicoli, con massimali corrispondenti a quelli attualmente in vigore per la Polizia di Stato.

Poste cura altresì la gestione delle pratiche relative ai sinistri passivi, mentre la gestione di quelli attivi compete alla Specialità.



Carburanti

Sono a carico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza le spese relative al carburante e ai pedaggi autostradali.

ART. 7
(Limite di spesa)

Per gli interventi ai locali in uso alla Specialità, per la fornitura di quanto indicato al precedente articolo 4, per la fornitura del materiale di cancelleria e le richieste di acquisti specifici previsti all'art. 5, Poste si impegna entro i limiti di spesa inseriti nel bilancio previsionale (budget) di Poste Italiane e comunicati in sede di Comitato Paritetico Nazionale.

ART. 8
(Corresponsione indennità)

In riferimento alle indennità previste dall'articolo 4 della presente convenzione, e in conformità all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per la prima annualità in cui è in vigore la Convenzione, le stesse sono corrisposte da Poste, nella misura forfettaria massima annua complessiva di:

- euro 900.000 di indennità forfettaria al personale impiegato nei servizi specialistici previsti dalla Convenzione;
- euro 100.000 in relazione alle eventuali maggiori spese documentate, necessarie in termini di lavoro straordinario e di indennità di trasferta, del personale impiegato nei servizi specialistici indicati nella Convenzione.

Per gli anni successivi, in considerazione del Progetto di razionalizzazione dei presidi della Specialità a livello nazionale, sarà ridefinito, ogni anno, il valore forfettario delle indennità in sede di Comitato Paritetico Nazionale, sulla base del numero di risorse effettivamente applicate e degli obiettivi raggiunti, come definito nell'Allegato 1.



Inoltre, Poste si impegna a corrispondere ulteriormente una indennità, nella misura massima di 500.000 euro annui, per il personale impiegato nei servizi specialistici offerti nell'ambito di Progetti speciali promossi dal Ministero dell'Interno con la collaborazione di Poste. La corresponsione di tali indennità avviene al raggiungimento degli obiettivi definiti di volta in volta in sede di Comitato Paritetico, sulla base degli Accordi formalizzati tra il Ministero dell'Interno e Poste per la realizzazione del Progetto.

A norma dell'articolo 39, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'individuazione puntuale dei criteri di erogazione al personale dell'indennità del presente articolo è rimessa ad apposito Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia, sentite le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato.

ART. 9

(Livelli di servizio attesi e obiettivi raggiunti)

La fornitura e l'erogazione dei servizi, di cui all'art. 3 della Convenzione, da parte della Polizia Postale dovrà essere effettuata nel pieno rispetto dei livelli di servizio concordati.

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti Aziendali, il livello di servizio è determinato attraverso il rispetto di indicatori di performance basati su valori limite condivisi tra Tutela Aziendale e Polizia Postale.

Gli obiettivi raggiunti saranno periodicamente consuntivati dalla Polizia Postale (ALL. 1 tabella consuntivazione performance) e trasmessi a Tutela Aziendale per ogni eventuale e opportuna verifica. I valori dei livelli di servizio potranno essere, in ogni caso, aggiornati in sede di Comitato Paritetico Nazionale in coerenza con le esigenze di sicurezza aziendale di prevenzione e protezione.